CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2025

Oggetto: laurea magistrale e iscrizione all'albo come perito industriale chimico - contemporanea iscrizione albo dei Chimici Sezione A.

rispondiamo alla richiesta relativa all'accesso agli esami di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale laureato in chimico da parte di un candidato, il quale, diplomato nel 2018 come perito chimico e ottenuta la laurea triennale in chimica (L-27) nel 2022 e quella magistrale (sempre in chimica, LM-54) a ottobre 2024, chiede se debba maturare anche il periodo di praticantato. Di poi, essendo iscritto all'albo dei Chimici Sez.A se vi siano incompatibilità circa la contemporanea iscrizione.

Si riscontra il secondo quesito, confermando che l'ordinamento giuridico italiano non preclude la possibilità di essere contemporaneamente iscritti in albi professionali diverse, a patto che questa facoltà non sia espressamente esclusa dai rispettivi codici deontologici delle professioni ordinistiche interessate.

Quindi, nel caso del perito industriale, l'iscritto dovrà curare il rispetto del codice deontologico relativamente all'uso corretto del titolo professionale e nel rispetto dei diritti e interesse del committente. Per l'altra professione ordinistica dovrà verificare tale facoltà.

Per quanto riguarda la maturazione di ulteriori periodi di tirocinio al titolo di laurea magistrale, si rappresenta che il candidato in possesso di laurea magistrale LM 54 può accedere agli esami di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale laureato in chimico, in quanto la laurea magistrale "assorbe" in termini di formazione la laurea triennale L 27, che sostituisce la classe L 21, con la quale l'art. 55 comma 2 lett.d) del DPR 328/2001 la identifica quale titolo valido ai fini dell'accesso agli esame di Stato per conseguire l'abilitazione professionale all'esercizio della professione di perito industriale laureato in chimico.

Tale principio è di provenienza giurisprudenziale, *(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 124; Tar Lazio, Sez. III, 7 luglio 2006, n. 5503)*, in quanto *"l'onere di documentazione di titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto"*.

In questo senso, è utile rilevare che il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 (pubbl. in Gazz. Uff. 12 novembre 2004 n. 266), recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*, ai commi 4 e 5, stabilisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di contenuti scientifici generali *"anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali"*, tenuto conto che "l'*acquisizione delle conoscenze professionali é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate"* (D.M. 22 ottobre, 2004, n. 270, comma 5).

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2025

A ciò si aggiunga che il Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (pubbl. nella Gazz. Uff. 21 agosto 2004 n.196), recante *"Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici"* ha predisposto un elenco di lauree quadriennali, appartenenti al vecchio ordinamento, equiparate alle lauree specialistiche ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi.

Con queste premesse, può ritenersi compatibile con il quadro normativo attuale, la possibilità che titoli di studio di durata ulteriore al triennio della laurea, di cui al D.M. 270/2004, "assorbano" per materia i percorsi formativi di talune lauree triennali (compreso il periodo di tirocinio semestrale, se previsto), di cui al D.M. 4 agosto 2000 ed al D.M. 16 marzo 2007 (in Gazz. Uff. n. 155 del 6 luglio 2007, S.O. n. 153), ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, consentendo, in tal modo, al laureato l'inserimento nel mondo del lavoro con un'abilità specifica.